SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. **64**.

Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 — 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali», come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1973, n. 84.

— Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:

«Art. 107 *(Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino).* — In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello

Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

23G00072

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. **65**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-*bis* e 32-*quater*;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

Art. 2.

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 32-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*

1. All'articolo 32-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 32-*quater *del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*

1. All'articolo 32-*quater*, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:

«Art. 107 — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:

Art. 20 — Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. *Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.*»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 32-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32-*bis*. — 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni*, ai sensi dell'articolo 20*. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.

10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al com-

ma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché' i tempi previsti per le assunzioni stesse.

11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.

12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 32-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32-*quater*. — 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni*, ai sensi dell'articolo 20*. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché' della storia e della geografia locali.

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-*bis* del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.»

23G00073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 aprile 2023.

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera *c)* e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in regime «*de minimis*» concessi dallo Stato;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2022/C 485/01);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario - n. 49), che all'art. 1, comma 528, così come modificato dall'art. 26-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg. 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da pol-

li, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;

Visto il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» registrato con numero di aiuto SA 105319;

Visto il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.» registrato con numero di aiuto SA 105319;

Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza aviaria consultabile al link: https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Considerato che non è stata data attuazione al decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 e si ritiene pertanto di poter procedere al suo annullamento e sostituzione senza che questo comporti pregiudizio alcuno;

Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

Preso atto altresì che le organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessità e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benché non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subìto, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria;

Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo e che occorre quindi definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

Vista la lettera del 9 febbraio 2023, registrata dalla Commissione in pari data, con la quale l'Italia ha notificato il regime d'aiuto in favore delle aziende avicole conformemente all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;

Vista la decisione della Commissione UE C(2023) 1726 *final*, del 15 marzo 2023, che ha considerato compatibile l'aiuto notificato dall'Italia con il mercato interno in virtù dell'art. 107, paragrafo 3, punto *c)*, del TFUE;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

2. Per il sostegno alle aziende avicole di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 528, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del regolamento (UE)

n. 1407/2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"».

3. Il danno subìto dalle aziende di cui al comma 1 è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia. I costi non sostenuti sono citati all'art. 3, comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all'art. 3, comma 1 *h)*.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono state appostate per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo n. 7098 pg. 01 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022, così come rappresentato nelle premesse.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le PMI, così come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 e le grandi imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

2. Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

Le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera *b* della sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea.

Le PMI e le grandi imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

3. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) pollo;

b) faraona;

c) anatra;

d) oca;

e) gallina ovaiola;

f) pollastra;

g) cappone;

h) pulcino delle specie elencate;

i) tacchino;

j) uova da consumo e da cova del genere «*Gallus*» e «*Meleagris*»;

k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).

4. È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.

5. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:

a) incubatoi;

b) allevamenti riproduzione;

c) allevamenti da ingrasso;

d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;

e) svezzatori;

f) centri imballaggio uova;

g) mattatoi e trasformatori.

6. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui al punto (33) 63 della sezione 2.4. degli orientamenti o dell'art. 2, (59) del regolamento 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi.

Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

7. Gli aiuti non sono concessi alle PMI ammesse ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» di cui al regime SA 105319.

8. Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Art. 3.

Interventi ammessi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);

b) distruzione di uova da cova;

c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;

d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;

e) soppressione dei pulcini;

f) soppressione pollastre;

g) macellazione anticipata riproduttori;

h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);

i) perdita di valore per vendita di animali fuori *standard*;

k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;

l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;

m) riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

2. Il sostegno è limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 3, lettera *k* ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

3. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di Fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista al precedente punto. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 4.

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

2. Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'art. 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'art. 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal presente decreto.

3. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 3.

3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, può essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 12 della predetta tabella.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 2, comma 3, con riferimento:

a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;

b) al numero di pulcini soppressi;

c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori *standard*;

f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;

g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;

h) alla riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;

i) alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.

Art. 6.

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. Le attività di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'art. 5, comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, paragrafo 2. In tali casi, AGEA - Coordinamento fornirà istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'art. 2, comma 3, lettera *k*, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.

Art. 7.

Trasparenza

1. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle PMI nel settore dell'agricoltura primaria:

a) una sintesi delle informazioni sarà inviata alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472;

b) il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 - fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

2. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle grandi imprese nel settore dell'agricoltura primaria:

a) il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it - che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4, punto (112) degli orientamenti: *i)* il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; *ii)* il nome dell'autorità che concede gli aiuti; *iii)* il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

b) le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli orientamenti.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.».

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le agevolazioni concesse alle grandi imprese di produzione primaria in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 693

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021- 31/05/2022

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
1. Distruzione uova da cova						
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione			0,072	**0,0720**
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi in zone di restrizione			0,263	**1,0500**
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi fuori zone di restrizione			1,050	**1,0500**
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi in zona di restrizione			0,066	**0,2655**
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi fuori zona di restrizione			0,266	**0,2655**
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti						
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione			0,056	**0,2220**
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione			0,222	**0,2220**
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione			0,056	**0,2220**
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione			0,222	**0,2220**
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti						
	galline ovaiole NC 0105 94 00	**Allevamento Bio**			0,016	**0,0640**
	galline ovaiole	Allevamento a terra			0,015	**0,0590**
	galline ovaiole	allevamento all'aperto			0,019	**0,0750**
	galline ovaiole	allevamento in gabbia			0,011	**0,0440**

4. Soppressione dei pulcini						
	Tacchinotti maschi	Allevamento da Ingrasso			0,500	**2,0000**
	Tacchinotti maschi	incubatoi in zone di restrizione			0,500	**2,0000**
	Tacchinotti maschi	incubatoi fuori zone di restrizione			2,000	**2,0000**
	Tacchinotti femmina	Allevamento da Ingrasso			0,275	**1,1000**
	Tacchinotti femmina	incubatoi in zone di restrizione			0,275	**1,1000**
	Tacchinotti femmina	incubatoi fuori zone di restrizione			1,100	**1,1000**
	Pulcino da carne	incubatoi in zone di restrizione			0,114	**0,4550**
	Pulcino da carne	incubatoi fuori zone di restrizione			0,455	**0,4550**
	Pulcini di ovaiola	incubatoi in zone di restrizione			0,183	**0,7330**
	Pulcini di ovaiola	incubatoi fuori zone di restrizione			0,733	**0,7330**
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi in zone di restrizione			0,172	**0,6880**
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi fuori zone di restrizione			0,688	**0,6880**
TIPO DI INTERVENTO	***SPECIE***	***TIPO DI IMPRESA***			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	**DANNO UNITARIO**
5. Macellazione anticipata riproduttori			**Valore uova cova prodotte a settimana**	**numero di settimane di allevamento perse**		
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,095	X	**"=AxB"**	**0,3800**
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	0,380	X	**"=AxB"**	**0,3800**
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,593	X	**"=AxB"**	**2,3700**
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	2,370	X	**"=AxB"**	**2,3700**
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,318	X	**"=AxB"**	**1,2710**
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	1,271	X	**"=AxB"**	**1,2710**
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,228	X	**"=AxB"**	**0,2280**
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	**"=AxB"**	**0,2280**

6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra "a terra"	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra Bio	X	0,038	"=AxB"	0,1500
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,035	"=AxB"	0,1400
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,048	"=AxB"	0,1900
	Galline ovaiole consumo	Deposizione all'aperto	X	0,055	"=AxB"	0,2200
	Galline ovaiole consumo	Bio	X	0,100	"=AxB"	0,4000
	Broiler	Ingrasso	X	0,020	"=AxB"	0,0800
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,075	"=AxB"	0,3000
	Faraone	Ingrasso	X	0,043	"=AxB"	0,1700
	Anatre	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3790
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,045	"=AxB"	0,1800
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,074	"=AxB"	0,2940
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,059	"=AxB"	0,2370
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,109	"=AxB"	0,1090
	Quaglie	Ingrasso	X	0,657	"=AxB"	0,6570
TIPO DI INTERVENTO	***SPECIE***	***TIPO DI IMPRESA***			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	**DANNO UNITARIO**
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
mancata vendita x blocco trasferimento mancata vendita x blocco trasferimento	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	faraone	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
	capponi	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
	pollastre	svezzamento	X	0,058	"=AxB"	0,2300
	pollastre	a terra	X	0,063	"=AxB"	0,2500
	pollastre	all'aperto	X	0,068	"=AxB"	0,2700
	pollastre	bio	X	0,118	"=AxB"	0,4700
*	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento			16,54	
	Starne	da ripopolamento			10,50	
	Quaglie	da ripopolamento			2,00	
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Pernici	da ripopolamento			2,00	

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard						
	Tacchini maschi	Tutte le imprese avicole	X	0,1125	**"=AxB"**	**0,4500**
	Tacchini femmina	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	**"=AxB"**	**0,2500**
	Broiler, broliler bio, polli rurali, faraone	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	**"=AxB"**	**0,2500**
	Pulcini di ovaiola		X	0,0380	**"=AxB"**	**0,1520**
	Capponi	Tutte le imprese avicole	X	1,2500	**"=AxB"**	**5,0000**
	pollastre	Tutte le imprese avicole	X	0,2500	**"=AxB"**	**1,0000**
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.						
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,6250	**"=AxB"**	**2,5000**
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova	X	0,0600	**"=AxB"**	**0,2400**
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole	X	1,2500	**"=AxB"**	**5,0000**
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,2500	**"=AxB"**	**1,0000**
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						

23A03286

DECRETO 29 maggio 2023.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Marrone di Roccadaspide».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relativi alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolari modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifici ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle guai i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, delle citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente le ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008 pubblicato nella Gazzette Ufficiale della Comunità europea L 86 del 28 marzo 2008 con il quale è stata registrate l'indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide IGP con sede legale in Roccadaspide (SA), via Giuliani, c/o il Comune di Roccadaspide, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni per la IGP «Marrone di Roccadaspide»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 2 febbraio 2023 (prot. Masaf n. 52981 del 2 febbraio 2023) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo, Agroqualità Spa, a mezzo pec il 27 aprile 2023 (prot. Masaf n. 223485 del 27 aprile 2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023, in particolare l'art. 1, comma 1 con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Marrone 2: di Roccadaspide IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni per la IGP «Marrone di Roccadaspide»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Marrone di Roccadaspide», registrata con regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 86 del 28 marzo 2008.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide IGP, con sede legale in Roccadaspide (SA), via Giuliani, c/o il Comune di Roccadaspide, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Marrone di Roccadaspide».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide IGP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Marrone di Roccadaspide» appartenenti alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. *b)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'articolo l del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizione previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03261

DECRETO 30 maggio 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Brava s.r.l., sito in Cormons, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 14 marzo 2018, n. 18153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 31 marzo 2018 con il quale al laboratorio Brava S.r.l., ubicato in via Enrico Fermi n. 37 – 34071 Cormons (GO), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 maggio 2023, acquisita in data 19 maggio 2022 al progressivo 259633;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European Cooperation for Accreditation;*

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 febbraio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Brava S.r.l., ubicato in via Enrico Fermi n. 37 – 34071 Cormons (GO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 12 marzo 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Brava S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rame/Copper	OIV-MA-BS-30 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2015
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009

Sostanze riducenti/Reducing substances, Zuccheri riduttori/Reducing sugars	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

23A03260

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Zolendronico Altan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 398/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 858 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 24 agosto 2020, con la quale la società Altan Pharma Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Zolendronico Altan» (acido zolendronico);

Vista la domanda presentata in data 15 luglio 2022 con la quale la società Altan Pharma Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Acido Zolendronico Altan» (acido zolendronico);

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 15 del 26 aprile 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO ZOLENDRONICO ALTAN (acido zolendronico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«5 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 100 ml - A.I.C. n. 042337016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 284,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 469,35;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Zolendronico Alten» (acido zolendronico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Zolendronico Altan» (acido zolendronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03264

DETERMINA 30 maggio 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Rebif», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 402/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 866/2018 del 31 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145, del 25 giugno 2018, recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Rebif", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Vista la domanda presentata in data 27 aprile 2022 con la quale la società Merck Europe B.V. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Rebif» (interferone beta-1a);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 14 settembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 marzo 2023;

Vista la delibera n. 15 del 26 aprile 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale REBIF (interferone beta-1a) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Rebif» 22 microgrammi è indicato nel trattamento della sclerosi multipla con recidive. Negli studi clinici, ciò veniva caratterizzato da due o più esacerbazioni nei due anni precedenti. Non è stata dimostrata l'efficacia nei pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva in assenza di esacerbazioni.

«Rebif» 44 microgrammi e 8,8 microgrammi + 22 microgrammi è indicato nel trattamento di pazienti che hanno manifestato un singolo evento demielinizzante con processo infiammatorio attivo, se altre diagnosi sono state escluse e se sono considerati ad alto rischio per lo sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita; pazienti affetti da sclerosi multipla con recidive. Negli studi clinici, ciò veniva caratterizzato da due o più esacerbazioni nei due anni precedenti. Non è stata dimostrata l'efficacia nei pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva in assenza di esacerbazioni.

Confezioni:

«22 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091037/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 764,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.261,49;

nota AIFA: 65;

«44 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091064/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.696,20;

nota AIFA: 65;

«22 microgrammi/0,5 ml soluzione iniettabile in cartuccia» 4 cartucce preriempite da 1,5 ml - A.I.C. n. 034091076/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 764,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.261,49;

nota AIFA: 65;

«44 microgrammi/0,5 ml soluzione iniettabile in cartuccia» 4 cartucce preriempite da 1,5 ml - A.I.C. n. 034091088/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.696,21;

nota AIFA: 65;

«44 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091165/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.696,21;

nota AIFA: 65;

«22 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091138/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 764,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.261,49;

nota AIFA: 65;

«8,8 microgrammi + 22 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita» confezione inizio trattamento: 6 siringhe preriempite da 0,2 ml + 6 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091102/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 764,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.261,49;

nota AIFA: 65;

«8,8 microgrammi + 22 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» confezione inizio trattamento: 6 penne preriempite da 0,2 ml + 6 penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034091177/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 764,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.261,49;

nota AIFA: 65.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

L'accordo si intende novativo della determina AIFA n. 866 del 31 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2018 che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rebif» (interferone Beta-1a) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03265

DETERMINA 30 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cabazitaxel EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 403/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 29 dell'8 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2023, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cabazitaxel EG» (cabazitaxel);

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2023 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cabazitaxel EG» (cabazitaxel);

Vista la delibera n. 15 del 26 aprile 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CABAZITAXEL EG (cabazitaxel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 050406014 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 3.005,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 4.959,78.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cabazitaxel EG» (cabazitaxel) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabazitaxel EG» (cabazitaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112/2023 del 22 maggio 2023

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 17, che costituisce parte integrante della determinazione di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

MEZEREUM, SPIGELIA ANTHELMIA, FERRUM METALLICUM, FERRUM PHOSPHORICUM, ARGENTUM NITRICUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto n. 2 – int. 6A-8 - 50027 Greve in Chianti (FI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516018	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516020	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516032	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516044	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516057	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516069	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516071	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516083	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516095	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516107	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516119	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516121	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516133	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516145	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516158	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516160	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516172	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516184	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516196	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516208	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516210	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516222	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516234	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516246	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516259	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516261	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516273	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516285	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516297	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516309	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516311	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516323	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516335	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516347	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516350	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516362	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516374	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516386	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516398	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516400	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516412	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516424	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516436	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516448	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516451	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516463	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516475	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516487	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516499	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516501	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516513	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516525	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516537	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516549	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516552	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516564	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13085	MEZEREUM	050516576	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEZEREUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500014	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500026	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500038	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500040	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500053	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500065	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500077	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500089	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500091	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500103	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500115	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500127	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500139	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500141	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500154	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500166	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500178	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500180	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500192	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500204	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500216	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500228	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500230	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500242	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500255	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500267	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500279	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500281	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500293	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500305	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500317	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500329	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500331	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500343	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500356	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500368	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500370	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500382	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500394	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500406	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500418	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500420	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500432	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500444	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500457	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500469	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500471	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500483	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500495	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500507	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500519	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500521	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500533	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500545	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500558	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500560	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13155	SPIGELIA ANTHELMIA	050500572	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SPIGELIA ANTHELMIA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498017	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498029	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498031	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498043	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498056	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498068	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498070	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498082	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498094	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498106	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498118	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498120	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498132	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498144	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498157	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498169	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498171	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498183	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498195	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498207	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498219	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498221	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498233	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498245	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498258	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498260	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498272	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498284	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498296	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498308	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498310	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498322	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498334	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498346	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498359	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498361	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498373	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498385	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498397	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498409	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498411	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498423	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498435	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498447	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498450	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498462	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498474	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498486	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498498	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498500	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498512	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498524	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498536	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498548	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498551	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13178	FERRUM METALLICUM	050498563	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499019	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499021	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499033	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499045	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499058	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499060	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499072	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499084	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499096	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499108	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499110	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499122	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499134	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499146	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499159	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499161	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499173	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499185	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499197	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499209	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499211	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499223	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499235	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499247	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499250	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499262	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499274	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499286	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499298	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499300	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499312	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499324	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499336	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499348	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499351	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499363	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499375	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499387	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499399	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499401	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499413	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499425	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499437	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499449	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499452	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499464	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499476	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499488	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499490	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499502	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499514	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499526	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499538	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499540	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499553	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13179	FERRUM PHOSPHORICUM	050499565	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	FERRUM PHOSPHORICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517010	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517022	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517034	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517046	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517059	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517061	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517073	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517085	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517097	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517109	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517111	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517123	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517135	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517147	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517150	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517162	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517174	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517186	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517198	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517200	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517212	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517224	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517236	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517248	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517251	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517263	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517275	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517287	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517299	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517301	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517313	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517325	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517337	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517349	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517352	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517364	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517376	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517388	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517390	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517402	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517414	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517426	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517438	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517440	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517453	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517465	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517477	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517489	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517491	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517503	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517515	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517527	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517539	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517541	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517554	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517566	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13187	ARGENTUM NITRICUM	050517578	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ARGENTUM NITRICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

23A03267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bilastina, «Bilastina Tecnigen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 117 del 24 maggio 2023

Procedura europea n. PT/H/2750/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BILASTINA TECNIGEN le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40, 20092 Cinisello Balsamo, Milano;

confezioni:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549017 (in base 10) 1J6N8T (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549029 (in base 10) 1J6N95 (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549031 - (in base 10) 1J6N97 (in base 32);

«20 mg compresse» 40 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549043 (in base 10) 1J6N9M (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549056 (in base 10)1J6NB0 (in base 32);

»20 mg compresse» 100 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549068 (in base 10) 1J6NBD (in base 32).

Principio attivo: Bilastina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal SA

Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portogallo

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A.

Rua da Tapada Grande n. 2, Abrunheira, 2710-089, Sintra, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549017 (in base 10)) 1J6N8T in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549029 (in base 10) 1J6N95 (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549031 - (in base 10) 1J6N97 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«20 mg compresse» 40 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549043 (in base 10) 1J6N9M (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549056 (in base 10) 1J6NB0 (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 050549068 (in base 10) 1J6NBD (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza- PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURO), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURO.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03268

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 97 del 28 aprile 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Fingolimod, «Fingolimod Tecnigen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 124 del 29 maggio 2023

Titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A.

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 97 del 28 aprile 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FINGOLIMOD TECNIGEN, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 112 del 15 maggio 2023

laddove è riportato:

titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portogallo;

leggasi:

titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal.

È altresì integrato il foglio illustrativo (FI), allegato e parte integrante della richiamata determina, nella parte relativa all'informazione afferente il titolare dell'A.I.C., come di seguito riportato:

titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A03269

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serekis».

Con la determina n. aRM - 95/2023 - 4974 dell'11 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Karo Pharma AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SEREKIS;

confezione: n. 036427019;

descrizione: «1 mg + 40 mg supposte» 10 supposte;

confezione: 036427021;

descrizione: «1 mg + 40 mg supposte» 120 supposte.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03270

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kolfib».

Con la determina n. aRM - 94/2023 - 2278 dell'11 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Kedrion S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KOLFIB.

Confezioni e descrizioni:

044152015 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione;

044152027 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione;

044152039 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03271

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influmed».

Con la determina n. aRM - 99/2023 - 7175 del 23 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Iodosan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: INFLUMED.

Confezioni e descrizioni:

029238019 - «compresse rivestite con film» 12 compresse;

029238021 - «compresse effervescenti con vitamina C» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03272

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Pensa».

Con la determina n. aRM - 100/2023 - 3018 del 23 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo. n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLARITROMICINA PENSA.

confezioni:

038361010 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

038361022 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

038361034 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03273

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che le sottoelencate imprese non hanno effettuato il pagamento entro l'anno del rinnovo del diritto di saggio e marchio e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

IMPRESE CANCELLATE (art. 7, c. 4 Dlgs. 251/1999)	Sede legale	Marchio	Numero e data del provvedimento di cancellazione	Punzoni in dotazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
FA-RO LINEA S.N.C. DI MENEGHINI FABIO & C.	Via Gabriele D'Annunzio n. 56/62 Vicenza	680	51 del 24 aprile 2023	2	0	0
CPF SRL - IN LIQUIDAZIONE	Via Riviera Berica n. 12/A Vicenza	2465	56 del 24 aprile 2023	4	4	0
LA FENICE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Via Ontani, n. 48 Vicenza	2640	52 del 24 aprile 2023	2	0	0
G.M. ORO GIOIELLI S.R.L.	Via Postale Vecchia, 11 Trissino (Vi)	2682	53 del 24 aprile 2023	2	2	0
GIODE' SRL - IN LIQUIDAZIONE	Via Monte Novegno n. 7 Bassano del grappa (Vi)	2698	57 del 24 aprile 2023	2	0	0
SAVOIA SRL	Viale dell'Industria n. 57 Vicenza	2743	55 del 24 aprile 2023	6	0	0

23A03263

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI, VII e VIII secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «TUV Austria Italia S.p.a.», Piacenza.

Con decreto del direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023 la società TUV Austria S.p.a. (C.F. - P. IVA IT01055750333), con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza (PC), è autorizzata ad effettuare valutazioni di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 120B con scadenza il 19 giugno 2024:

Prodotti: Tutti i prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'art. 12 moduli/procedure di valutazione della conformità:

- Allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli),

- Allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico);

Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15 giugno 2025:

Prodotti: Tutti i prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'art. 12 moduli/procedure di valutazione della conformità:

- Allegato VIII (Procedura di garanzia di qualità totale).

L'autorizzazione, relativa agli schemi menzionati, decorre dalla data di notifica all'organismo del relativo decreto ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito, al pari dei relativi certificati di accreditamento:

- Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 120B con scadenza il 19 giugno 2024;

- Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15 giugno 2025.

23A03262

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0715
Yen	150,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,693
Corona danese	7,4492
Lira Sterlina	0,86805
Fiorino ungherese	371,45
Zloty polacco	4,52
Nuovo leu romeno	4,96
Corona svedese	11,5956
Franco svizzero	0,9683
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,9175
Rublo russo	-
Lira turca	21,5394
Dollaro australiano	1,6384
Real brasiliano	5,346
Dollaro canadese	1,4564
Yuan cinese	7,582
Dollaro di Hong Kong	8,39
Rupia indonesiana	16030,07
Shekel israeliano	3,9858
Rupia indiana	88,52
Won sudcoreano	1417,96
Peso messicano	18,8519
Ringgit malese	4,9343
Dollaro neozelandese	1,7676
Peso filippino	60,077
Dollaro di Singapore	1,4499
Baht tailandese	37,235
Rand sudafricano	21,0611

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03287

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0744
Yen	150,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,709
Corona danese	7,4486
Lira Sterlina	0,86365
Fiorino ungherese	370,4
Zloty polacco	4,5235
Nuovo leu romeno	4,963
Corona svedese	11,634
Franco svizzero	0,969
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,8745
Rublo russo	-
Lira turca	21,9118
Dollaro australiano	1,6397
Real brasiliano	5,3756
Dollaro canadese	1,4586
Yuan cinese	7,599
Dollaro di Hong Kong	8,4158
Rupia indonesiana	16086,45
Shekel israeliano	3,989
Rupia indiana	88,7985
Won sudcoreano	1415,24
Peso messicano	18,8465
Ringgit malese	4,9439
Dollaro neozelandese	1,7716
Peso filippino	60,474
Dollaro di Singapore	1,45
Baht tailandese	37,26
Rand sudafricano	21,1269

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03288

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0683
Yen	149,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,741
Corona danese	7,448
Lira Sterlina	0,86405
Fiorino ungherese	370,85
Zloty polacco	4,5368
Nuovo leu romeno	4,9695
Corona svedese	11,6278
Franco svizzero	0,9724
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	12,0045
Rublo russo	-
Lira turca	22,132
Dollaro australiano	1,6497
Real brasiliano	5,4288
Dollaro canadese	1,4582
Yuan cinese	7,5926
Dollaro di Hong Kong	8,3696
Rupia indonesiana	16030,39
Shekel israeliano	3,9713
Rupia indiana	88,34
Won sudcoreano	1416,29
Peso messicano	18,9263
Ringgit malese	4,9307
Dollaro neozelandese	1,7793
Peso filippino	60,053
Dollaro di Singapore	1,4467
Baht tailandese	37,134
Rand sudafricano	21,1353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03289

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-132) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 6 0 8 *

€ 1,00